



Arma dei Carabinieri



ACCORDO
PER L'IMPIEGO DI PERSONALE NAVIGANTE
PILOTA E TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SUGLI ELICOTTERI AB-412 DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
IMPEGNATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (AIB)

Il **MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE** (di seguito “*Dipartimento*”), rappresentato dal Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, Dr. Ing. Guido PARISI;

e

L’**ARMA DEI CARABINIERI** (di seguito “*Arma*”), rappresentata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Teo LUZI,

VISTO l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo per il quale “[...] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

VISTO l’art. 9 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce, fermo restando le attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo spegnimento con mezzi aerei degli stessi;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. *e-ter* del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è Autorità aeronautica per la flotta del medesimo Corpo;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a norma del quale l'Arma dei Carabinieri, quale Forza armata e di polizia è struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che opera quale componente fondamentale;

VISTO l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il quale *“le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2020, che individua i tempi di svolgimento della *“Campagna AIB 2020”* (inizio 15 giugno e termine 30 settembre) e le *“raccomandazioni per un più efficace contrasto degli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”*;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 5 aprile 2017 tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Arma dei Carabinieri;

PREMESSO CHE

- il Dipartimento non dispone, al momento, di sufficiente personale pilota e tecnico per garantire la massima operatività degli elicotteri AB 412 nella lotta attiva agli incendi boschivi;
- il Dipartimento ritiene il profilo professionale del personale pilota e tecnico dell'Arma idoneo per operare con i propri elicotteri AB 412;
- l'impiego di personale pilota e tecnico dell'Arma per operare sugli elicotteri AB 412 del Dipartimento, coordinati, nella lotta attiva agli incendi boschivi, dal Dipartimento della Protezione Civile, consentirà al Dipartimento di conferire il concorso legislativamente previsto nella lotta attiva agli incendi boschivi, a tutela della vita umana e del patrimonio naturale dello Stato;
- appare necessario disciplinare le modalità amministrative e operative concernenti l'attività di cui trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

L'Arma, su richiesta del Dipartimento, rende disponibili due militari naviganti piloti e un militare tecnico specialista per la conduzione di elicotteri AB-412 del Dipartimento al fine di incrementare le capacità tecnico-operative del concorso aereo dello Stato alle Regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, nell'ambito della campagna estiva AIB 2020, dal 15 giugno al 30 settembre 2020.

Articolo 2

Requisiti per l'impiego

1. Il personale dell'Arma designato per le attività deve essere in possesso delle licenze e delle qualifiche necessarie per operare a bordo di elicotteri AB 412 dell'Arma e aver esperienza di volo nell'attività AIB sullo specifico aeromobile.
2. Il Dipartimento riconosce con provvedimento dell'autorità aeronautica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la validità dei titoli aeronautici militari posseduti dal personale designato dall'Arma, da integrare con l'addestramento di cui al successivo comma, per operare a bordo degli aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Il personale dell'Arma, prima di essere impiegato in attività operative, svolgerà un iter addestrativo, definito, in relazione al profilo professionale di ciascuna unità designata, dal responsabile dell'addestramento del Dipartimento.

Art. 3

Dipendenze

1. Il personale dell'Arma designato:
 - a. opera in posizione di comando, ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa n. SMD-P-103, recante la disciplina del "*Impiego del personale militare presso le altre Amministrazioni dello Stato*".
 - b. è collocato in comando presso la sede dell'*Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale* (di seguito UCSA) della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo del Dipartimento.
 - c. durante il comando dipende:
 - (1) per l'impiego, dal Dirigente dell'UCSA, tramite il Direttore Operazioni volo del Dipartimento;
 - (2) per gli aspetti disciplinari e amministrativi, dalla linea gerarchica di appartenenza;
 - d. indossa l'uniforme prevista dal proprio regolamento.

Art. 4

Impiego

1. Nei periodi di addestramento e di impiego operativo, il personale dell'Arma designato opera presso le sedi individuate dal Dipartimento. Qualora la sede di impiego differisca dalla sede dell'UCSA, al personale sarà dovuto il trattamento economico di missione, secondo la normativa vigente di Forza armata.
2. Il servizio di volo prestato dal personale dell'Arma in esecuzione del presente Accordo è equiparato, per tutti gli effetti amministrativi, giuridici e di carriera, al servizio prestato presso i Reparti di appartenenza. Il computo dell'attività di volo sarà riconosciuto e trascritto nel Libretto Caratteristico dei Voli (LCV) del personale interessato a cura dell'Arma, a seguito di comunicazione riepilogativa del Dipartimento.
3. Il Dipartimento impiegherà il personale dell'Arma designato quale unitario equipaggio di velivolo, nelle componenti previste (pilota comandante di velivolo, pilota e specialista a bordo). I militari non potranno pertanto essere impiegati disgiuntamente.
4. L'Arma si riserva di disporre il rientro dell'equipaggio ai Reparti di appartenenza per primarie esigenze istituzionali, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento.
5. L'equipaggio osserverà l'articolazione dell'orario di servizio vigente presso il Dipartimento, secondo i turni disposti dal Direttore Operativo di Volo. I servizi giornalieri effettuati, attestati dal Direttore Operativo di Volo e visti dal Dirigente dell'UCSA, saranno comunicati al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare.
6. All'atto del rientro presso il Reparto di appartenenza, il personale dovrà avere già fruito dei riposi maturati.

Art. 5

Documentazione caratteristica

La documentazione caratteristica del personale dell'Arma designato è redatta dai Reparti di appartenenza, avuto riguardo agli elementi di informazione forniti dal Dirigente dell'UCSA, ai sensi dell'art. 693 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 6

Assicurazione

1. Durante le attività al personale dell'Arma designato è garantito il medesimo trattamento assicurativo previsto per i piloti e i tecnici del Dipartimento operanti sui velivoli AB412.
2. Gli oneri di assicurazione sono a carico del Dipartimento.

Art. 7

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Poiché i militari dell'Arma operano in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Dipartimento designerà il Datore di Lavoro competente, il quale assumerà la responsabilità per tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

Art. 8

Responsabilità

1. Per i profili di responsabilità, il personale dell'Arma designato è considerato dipendente del Dipartimento. In caso di incidente o di inconveniente di volo grave, il Dipartimento richiederà la presenza di un rappresentante dell'Arma per la partecipazione alla Commissione di Investigazione Sicurezza Volo.
2. In relazione agli eventuali danni derivanti da dolo, colpa anche lieve, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati nel corso dell'attività conseguente alla stipula del presente Accordo, sia a persone che a cose a chiunque appartenenti e a seguito dei quali dovessero sorgere cause o liti, il Dipartimento si impegna a sollevare l'Arma da ogni responsabilità ed onere connesso, chiedendone l'estromissione nel giudizio eventualmente instaurato.
3. Al personale dell'Arma designato è garantito, in ogni caso, il ricorso al gratuito patrocinio da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9

Trattamento economico

1. L'Arma continuerà a corrispondere al personale designato il trattamento economico fisso e accessorio previsto dalla normativa vigente.
2. Le eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere comunicate dal Dipartimento al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri entro il 1° giorno di ogni mese in riferimento alle prestazioni maturate nel mese precedente. I relativi costi saranno comunicati a consuntivo al Dipartimento, all'indirizzo pec em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it, all'attenzione del Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento di addebito, il Dipartimento provvederà al rimborso mediante bonifico al conto corrente di tesoreria [codice IBAN IT 44M 01000 03245 348 0 10 3458 00], intestato a RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA. Il Dipartimento, effettuato il pagamento, provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Bilancio ed all'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari del Comando Generale dell'Arma agli indirizzi crm38896@pec.carabinieri.it, crm26526@pec.carabinieri.it, cgbilanciocs@carabinieri.it e cgagcmcs@carabinieri.it.

3. Le spese relative ad eventuali missioni disposte dall'UCSA saranno anticipate e liquidate dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, in ragione della documentazione di viaggio presentata dagli interessati e vistata dal Funzionario delegato dal CNVVF. I relativi costi saranno comunicati al Dipartimento, all'indirizzo pec em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it, all'attenzione del Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale. Entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento di addebito, il Dipartimento provvederà al rimborso mediante bonifico al conto corrente di tesoreria [codice IBAN IT 44M 01000 03245 348 0 10 3458 00], intestato a RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA. Il Dipartimento, effettuato il pagamento, provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Bilancio ed all'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari del Comando Generale dell'Arma agli indirizzi crm38896@pec.carabinieri.it, crm26526@pec.carabinieri.it, cgbilanciocs@carabinieri.it e cgagcmcs@carabinieri.it.
4. L'Arma provvederà, per tutti i trattamenti economici di cui al presente articolo, al versamento delle ritenute fiscali, dell'IRAP e dei contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico del lavoratore, sia a carico del datore di lavoro. Tutti i costi di cui al presente articolo, pertanto, saranno rimborsati dal Dipartimento al lordo di tali ritenute e contributi.

Art. 10

Tutela delle informazioni

Le parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di segreto di ufficio (con particolare riguardo al D.P.R. n.3/1957 ed alla L. n.241/1990), di segreto di Stato (con particolare riguardo alla L. n.124/2007, al D.P.C.M. 22.07.2011 ed alla Circolare PCM-ANS 1-R ed 2006) e di protezione dei dati personali e sensibili (Reg. UE 2016/679-GDPR).

Art. 11

Adeguamenti

1. L'Accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti o in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sulle attività delle Parti.
2. Le Parti, d'intesa, si riservano di procedere alle eventuali integrazioni e/o adeguamenti al presente Accordo con semplice scambio di corrispondenza.

Art. 12

Risoluzione

1. Il presente Accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Parti, manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.

2. Nei casi di forza maggiore o nei casi in cui la prosecuzione delle attività non consenta il prioritario assolvimento dei rispettivi compiti d'Istituto, è riconosciuta la possibilità di recedere dall'Accordo o di sospenderne temporaneamente l'applicazione, informandone tempestivamente la controparte per la definizione delle connesse modalità.

Art. 13

Oneri fiscali e contrattuali

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo, in base a quanto disposto dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 allegato B, art. b e successive modificazioni, ed esente da tassa di registro.

Art. 14

Contenzioso

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Teo Luzi)

IL DIRETTORE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL
SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
(Dr. Guido Parisi)

LUZI TEO
ARMA
CARABINIERI/93030280692
15.06.2020 16:27:02 UTC

